

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, la politica comune della pesca deve prevedere misure coerenti in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, incluse misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento.
- (3) Il parere pervenuto nel giugno 2011 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (in appresso: «CIEM») indica che i tassi di rigetto nel Mar Celtico, in particolare per quanto riguarda il novellame di eglefino e di merlano, sono elevati e in aumento. Il fatto di rigettare in mare i pesci prima che questi abbiano avuto la possibilità di riprodursi riduce la resa potenziale futura, minacciando in tal modo la sostenibilità degli stock.
- (4) Sia le flotte che praticano la pesca dello scampo che quelle con reti a strascico e sciabiche per la pesca mista di pesci a pinne presentano livelli elevati di rigetti di eglefino e di merlano a causa della scarsa selettività degli attrezzi utilizzati. Il CIEM sostiene inoltre che lo stock di merluzzo bianco è fortemente dipendente dal reclutamento e che occorre incoraggiare misure tecniche volte a ridurre i rigetti. Dato l'alto tasso di reclutamento recentemente registrato negli stock di eglefino e di merlano del Mar Celtico, si prevede che quest'anno i rigetti dovrebbero aumentare. Il CIEM raccomanda pertanto che vengano introdotte urgentemente misure tecniche volte ad aumentare la selettività e a ridurre i rigetti di eglefino, merlano e merluzzo bianco.
- (5) Occorre pertanto introdurre l'uso di pannelli a maglie quadrate per migliorare la selettività per taglia degli attrezzi utilizzati e proteggere il novellame che si aggiunge allo stock, mantenendo nel contempo le catture delle

specie bersaglio a un livello quanto più possibile elevato. È dimostrato che i pannelli a maglie quadrate riducono in misura significativa la mortalità per pesca, poiché consentono la fuoriuscita dei pesci, e costituiscono una misura efficace che può essere introdotta immediatamente.

- (6) Nell'ottobre 2011 il Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWAC) ha emesso un parere secondo cui le misure tecniche vigenti nel Mar Celtico dovrebbero essere migliorate per ridurre i rigetti, soprattutto di eglefino e di merlano, imponendo l'uso di un pannello a maglie quadrate disposto in modo adeguato, le cui dimensioni andrebbero specificate in funzione del tipo di attrezzo e della potenza motrice della nave.
- (7) La conservazione degli stock di eglefino e di merlano nel Mar Celtico richiede pertanto un intervento immediato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni VII f e VII g del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella parte della divisione CIEM VII j situata a nord di 50° latitudine nord e a est di 11° longitudine ovest (in appresso: «il Mar Celtico»), nei casi in cui:
 - a) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 100 mm (in appresso: «navi TR1»);
 - b) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm (in appresso: «navi TR2»); oppure
 - c) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche abbiano un motore di potenza inferiore a 112 kilowatt (in appresso: «navi a bassa potenza motrice»).
2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano con sfogliare.

Articolo 2

Misure tecniche

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, alle navi di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti misure tecniche:

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

